

- b) il meccanismo della protezione internazionale, segnatamente le condizioni di vita dei beneficiari della protezione sussidiaria nell'altro Stato membro che abbia già concesso protezione sussidiaria al richiedente
- violi l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ovvero l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo o
 - non soddisfi i requisiti degli articoli 20 e seguenti della direttiva 2011/95/UE, senza peraltro violare l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ovvero l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.
- 4) In caso di risposta positiva alla terza questione sub b): se ciò valga anche nel caso in cui ai beneficiari della protezione sussidiaria non siano prestati affatto mezzi di sussistenza ovvero in una misura molto contenuta rispetto agli altri Stati membri, senza che questi siano peraltro trattati diversamente dagli stessi cittadini di detto Stato membro.
- 5) In caso di risposta negativa alla seconda questione:
- a) se il regolamento Dublino III trovi applicazione in una procedura volta alla concessione della protezione internazionale nel caso in cui la domanda di asilo sia stata presentata anteriormente al 1° gennaio 2014, ma la richiesta di ripresa in carico sia stata presentata solo successivamente al 1° gennaio 2014 e il richiedente abbia già beneficiato in precedenza (nel febbraio del 2013) di protezione sussidiaria nello Stato membro richiesto.
 - b) Se possa desumersi dalle norme Dublino un trasferimento di competenza — implicito — allo Stato membro che chieda la ripresa in carico di un richiedente nel caso in cui lo Stato membro richiesto competente abbia respinto la richiesta di ripresa in carico tempestivamente presentata in base alle disposizioni Dublino e abbia invece fatto rinvio ad un accordo intergovernativo di riammissione.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 60).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
(Italia) il 31 maggio 2017 — Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA e a./Atpl Liguria — Agenzia
regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria**

(Causa C-328/17)

(2017/C 309/31)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl

Resistenti: Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 1, parr. 1, 2 e 3, e l'art. 2, par. 1, lett. b), della direttiva n. 89/665 CEE, avente ad oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori⁽¹⁾, ostino ad una normativa nazionale che riconosca la possibilità di impugnare gli atti di una procedura di gara ai soli operatori economici che abbiano presentato domanda di partecipazione alla gara stessa, anche qualora la domanda giudiziale sia volta a sindacare in radice la procedura, derivando dalla disciplina della gara un'altissima probabilità di non conseguire l'aggiudicazione.

⁽¹⁾ Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).